

Lunedì, 27 Ottobre 2014 | Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia  
Benvenuto briguglio → [Control panel](#) | [Esci](#)



# I M M I G R A

- [Home](#)
  - [Contatti](#)
  - [Redazione](#)
  - [Disclaimer](#)
  - [Privacy](#)
  - [RSS](#)
  - [Newsletter](#)
  - [Sostieni](#)
  - [Registrati](#)
- 
- [Archivio](#)
  - [Legislazione](#)
  - [Circolari](#)
  - [Sentenze](#)
  - [Libri](#)
  - [Domande](#)
  - [Approfondimenti](#)
  - [Servizi Demografici](#)
  - [Servizio Visti](#)

## Sentenza n. 4887 del 1 ottobre 2014 Consiglio di Stato

Diniego di rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche - in attesa di essere sottoposto a trapianto di rene

Like Immigrazione Biz,  
Unsolomondo Cgil Modena



[Come dividere i](#)  
[Millesimi](#)

Difendi i tuoi diritti di  
Condomino Richiedi Guida  
Altroconsumo. Gratis



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 4650 del 2012, proposto da: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv. Michele Cipriani, Marco Ruzzini, con domicilio eletto presso Aldo Pinto in Roma, via G. Ferrari, n.11;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Firenze, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. TOSCANA - FIRENZE: SEZIONE II n. 01873/2011, concernente diniego di rilascio del permesso di soggiorno;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Firenze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 22 d.lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2014 il Cons. Alessandro Palanza e uditi per le parti l'avvocato Cipriani e l'avvocato dello Stato Frigida;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

## CONSIDERATO

- che, l'attuale appellante, sig. -OMISSIS-, entrato irregolarmente in Italia nel 2004 essendo sfornito del visto di ingresso per cure mediche ex art. 36 del d.lgs. n. 286/1998, benchè affetto da insufficienza renale cronica è stato ricoverato il 2 aprile 2009 presso l'Azienda Ospedaliera Careggi; durante il ricovero gli veniva diagnosticata un'uremia terminale per malattia policistica e, pertanto, da quel momento veniva sottoposto a trattamento conservativo, propedeutico all'avvio di un trattamento emodialitico, in attesa di essere messo in lista per sottoporsi a trapianto di rene, che non può essere attivato, in quanto i criteri di iscrizione in lista di attesa per trapianto di organi in pazienti, dettati dalla Regione Toscana (di cui alla nota dell'Organizzazione Toscana Trapianti del 1° giugno 2006, trasmessa con fax del 21 gennaio 2009: cfr. all. 16 al ricorso), prevedono il possesso del permesso di soggiorno da parte dei pazienti extracomunitari;

- che la istanza del 7 marzo 2010 con la quale il sig. -OMISSIS- chiedeva alla Questura di Firenze di rilasciargli un permesso di soggiorno per cure mediche, ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 286/1998, è stata respinta dal decreto del Questore di Firenze prot. n. 881 del 13 aprile 2010, successivamente impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana;

- che lo stesso TAR, con la sentenza n. 01873/2011, ha respinto il ricorso, aderendo all'orientamento giurisprudenziale espresso più di recente dallo stesso Tribunale, secondo il quale deve tenersi fermo che l'art. 35 del d.lgs. n. 286/1998 si limita a contemplare la somministrazione di cure mediche urgenti anche a favore dello straniero che si trova in posizione irregolare, ma non imponga il rilascio di un permesso di soggiorno, dovendosi giudicare all'uopo sufficiente il divieto di espulsione dello straniero bisognoso di cure mediche, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 286 cit., nella lettura che ne ha dato la Corte costituzionale con la sentenza n. 252/2001;

- che l'appellante, contestata con l'atto di appello la sentenza richiamando la opposta giurisprudenza dello stesso TAR e del Consiglio di Stato e riproponendo tutti i motivi del ricorso di primo grado, ha, successivamente, segnalato, con la memoria di udienza depositata in data 14 maggio 2014, che la Questura di Firenze - a seguito dell'ordinanza cautelare n. 2749 del 13 luglio 2012, del Consiglio di Stato, che ha accolto la istanza cautelare per la sospensione della sentenza appellata - senza riesaminare nel merito né annullare in autotutela il provvedimento impugnato - lo ha confermato, con il decreto prot. 318 del 23.02.2012. Tale decreto è stato, a sua volta, impugnato dinanzi al TAR Toscana, che ha respinto il ricorso, attualmente in pendenza di appello presso questo stesso Consiglio di Stato. La difesa appellante insiste per l'annullamento del precedente provvedimento, che è impugnato nel presente giudizio in primo grado, in quanto non è stato ritirato dall'Amministrazione in autotutela.

## RITENUTO:

- che, alla luce di quanto riportato dall'appellante nella memoria da ultimo depositata, l'appello debba dichiararsi senz'altro improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, dovendosi necessariamente esaminare tutte le questioni da esso sollevate nel giudizio relativo al successivo decreto adottato dalla medesima Questura, che sostituisce sotto ogni aspetto il provvedimento impugnato in questa sede, anche se formalmente non ritirato in autotutela;

- che debbano allo stato compensarsi tra le parti le spese per il presente grado del giudizio.

**P.Q.M.**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile l'appello per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese della presente fase del giudizio compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2014

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/10/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Mercoledì, 1 Ottobre 2014

**In solo 8 ore**  
trasformiamo la tua vasca da bagno  
in un pratico ed elegante  
**box doccia**

BENESEAE AERLE  
Numero Verde  
**800 500 589**  
servizio clienti gratuito

**PRIMA**

**DOPO**

News



**[CIE: trattenimento modificato a 90 giorni, si attende la pubblicazione definitiva](#)**

Dal lontano 1998 da quando sono stati istituiti con la legge *Turco-Napolitano*, i centri di accoglienza per

gli ...

[Leggi tutto »](#)

## **Nuovo decreto sulla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale**

In prima lettura la Camera ha approvato la legge di conversione che contiene misure urgenti per il contrasto di ...

[Leggi tutto »](#)

## **Sarà la Corte Costituzionale a stabilire se gli stranieri possono svolgere il servizio civile**

Con ordinanza n. 20661 del 1° ottobre 2014, la Corte di Cassazione ha deciso di rimettersi al giudizio della Corte ...

[Leggi tutto »](#)

## **Un errore nella data non pregiudica il diniego del permesso di soggiorno**

Con la sentenza n. 4846 del 26 settembre 2014 il Consiglio di Stato ha stabilito che un errore nell'indicazione della ...

[Leggi tutto »](#)

## **Tratta esseri umani, in Italia poca attenzione al tema**

Il gruppo di esperti del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani, GRETA, ha pubblicato i suoi...

[Leggi tutto »](#)

## **Imprenditoria straniera, in aumento rispetto ai primi mesi del 2014**

Il secondo trimestre del 2014 ha registrato un'impennata di registrazioni di nuove imprese guidate da immigrati. Infatti...

[Leggi tutto »](#)



**genertel.it**

INTEGRA LA TUA  
PENSIONE CON  
PENSIONLINE,  
IL PIANO  
PENSIONE ONLINE  
DI GENERTELLIFE

CALCOLA LA  
TUA PENSIONE



## Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

[Iscriviti »](#)

## Canali Rss

- [Ultimi articoli](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Legislazione](#)
- [Domande e Risposte](#)

## Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

[Frequently Asked Questions \(FAQ\) »](#)

## Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

[Online contact form »](#)

©2007-2014 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0.1 → [Home](#) | [Redazione](#) | [Newsletter](#) |

[Disclaimer](#) | [Privacy](#) | [Rss](#) |

[APIS di Andrea Parisi](#) - P.I. 01742780891